

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENTEMERO, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Disposizioni per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni e servizi essenziali per la prima infanzia, la disabilità e la non autosufficienza

Presentata il 3 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una politica attiva di sostegno e di tutela della famiglia non può prescindere da una riduzione del peso economico che grava sui nuclei familiari a seguito della scelta di progetti di vita e di presa in carico, elettivamente presso il

domicilio ma non solo, dei propri componenti non autosufficienti, siano essi disabili (fisici e psichici) o anziani.

Per queste ragioni è necessario prevedere la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ai beni e servizi essenziali per l'alimentazione, l'assistenza e la cura dei neonati, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti quali, a titolo di mero esempio, i seguenti beni e servizi per la prima infanzia: latte in polvere o vegetale, omogeneizzati e pappe, biberon, carrozze, pannolini, indumenti e calzature, che devono essere rinnovati frequentemente sia per il cambio stagionale che per la crescita rapida che caratterizza il periodo della prima infanzia, seggioloni e seggiolini per gli autoveicoli, inclusi i dispositivi anti-abbandono, presidi e ausili, nonché servizi di vario genere e tipo ai quali è applicata l'aliquota ordinaria dell'IVA.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sull'IVA consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte e di mantenere aliquote dell'IVA ridotte inferiori al 5 per cento solo se già applicate prima del 1° gennaio 1991.

Attualmente, l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, accanto all'aliquota normale del 22 per cento, prevede, nella parte III della tabella A allegata al medesimo decreto, un'aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un'aliquota « super ridotta » del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento dell'emanazione della prima direttiva sull'IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della medesima tabella A.

L'articolo 1, comma 960, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una modifica alla citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha introdotto una nuova parte II-bis, volta a individuare i beni e i servizi soggetti all'a-

liquota al 5 per cento, che è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento, mentre le disposizioni europee concedono, come detto, la possibilità di stabilire fino a due aliquote ridotte dell'IVA.

La stessa Commissione europea ha rivolto raccomandazioni specifiche a ciascun Paese e, per quanto riguarda l'Italia, ha raccomandato il miglioramento dei livelli delle prestazioni sociali, in particolare per le famiglie a basso reddito con figli.

La presente proposta di legge è finalizzata all'applicazione dell'aliquota dell'IVA al 5 per cento su tutti i prodotti, beni e servizi destinati non solo alla prima infanzia, ma anche alla disabilità e alla non autosufficienza e, dunque, a tutte le condizioni di oggettiva e soggettiva fragilità a prescindere dall'età e dalla causa del bisogno sociale, socio-sanitario o sanitario, senza nessuna differenza e discriminazione, secondo i principi fondamentali di cui agli articoli 3, 29 e 32 della Costituzione, considerando che sono proprio le specifiche caratteristiche dell'alimentazione, dell'assistenza e della cura di tali categorie di soggetti a garantire la compatibilità della nuova normativa con la disciplina europea.

Anche per quanto concerne i soggetti disabili e quelli non autosufficienti, risulta evidente che l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA ricadrà a vantaggio non solo del singolo soggetto e della famiglia che se ne fa carico, ma anche degli enti (pubblici e privati) che gestiscono servizi accreditati in favore di tali soggetti per quanto riguarda:

i prodotti sanitari necessari (ad esempio, prodotti per l'incontinenza, ausili e dispositivi medici, eccetera);

le attrezzature e i dispositivi necessari per l'appropriata assistenza e cura del soggetto in una struttura sanitaria o a domicilio (ad esempio, letti attrezzati, materassi antidecubito, eccetera);

i servizi generali necessari (compresi i servizi di assistenza e di sanificazione).

Dunque, la nuova disciplina dell'IVA giustifica l'obbligo posto in capo agli enti beneficiari di praticare una riduzione pari a

quella derivante dal trattamento fiscale agevolato alle rette applicate agli ospiti.

In conclusione, è dovere del legislatore adottare misure idonee a ridurre la pressione fiscale che grava sulle famiglie con bambini, disabili, anziani e, in generale, con soggetti non autosufficienti, mettendole in condizione di sostenere le relative spese, premiando la loro azione di mutuo aiuto e di solidarietà intergenerazionale, privilegiando la presa in carico appropriata al domicilio e valorizzando il supporto della famiglia, quale pilastro fondamentale della comunità e il cui benessere economico e sociale, e ruolo educativo, di accudimento ed etico sono indispensabili per lo sviluppo e il rilancio del sistema Paese. Il regime agevolato deve essere applicato anche qualora i soggetti siano ricoverati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie dedicate, prevedendo una riduzione proporzionale delle relative rette.

La previsione di un regime agevolato dell'IVA per le citate categorie di beni e servizi comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato valutati, sulla base di stime prudenziali della platea dei beneficiari, in 500 milioni di euro annui. Le risorse sono reperite nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, attraverso l'utilizzo in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Il reindirizzamento di tali risorse è dettato da una scelta di politica strategica di *welfare* che si propone di rivedere l'impianto degli interventi in favore delle fasce più deboli, insieme alla rivalutazione degli obiettivi di interesse nazionale. Se è vero che il nostro Stato non può rifiutare l'accoglienza che appartiene alla storia e alla tradizione del nostro Paese e dell'Europa tutta, è anche vero che il buon senso che dovrebbe indirizzare le politiche di governo suggerisce di temperare il dovere del-

l'accoglienza, senza dimenticare l'obbligo di assicurare un trattamento dignitoso alle persone ospitate, con le risorse necessarie a garantire il sostegno e la dignità dei cittadini italiani, soprattutto di quelli che si trovano in condizioni di svantaggio. È doveroso e giusto, dunque, limitare le risorse destinate all'accoglienza degli stranieri al *budget pro capite/pro die* strettamente necessario a garantire loro un'esistenza decorosa, anche in considerazione della media della spesa europea che vede un impegno di risorse nettamente ridotto rispetto a quello del nostro Paese. Il fine che ci si prefigge è quindi quello di aiutare i cittadini italiani e di permettere il rilancio di un sistema sociale capace di valorizzare l'importanza della famiglia e della crescita demografica in risposta a una crisi non solo economica, ma anche valoriale.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 esplicita le finalità che si vogliono perseguire. L'articolo 2 dispone la riduzione dell'aliquota dell'IVA al 5 per cento su tutti i beni e servizi destinati alla prima infanzia, alla disabilità e alla non autosufficienza, non solo dell'età geriatrica. Il medesimo articolo stabilisce che un decreto ministeriale individui le eventuali ulteriori fattispecie di ausili ed attrezzature essenziali per l'alimentazione, l'assistenza e la cura dei bambini da 0 a 3 anni, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, nell'ambito delle risorse stanziato, ed effettui un coordinamento normativo di natura ricognitiva. L'articolo 3 stabilisce che i gestori debbano operare una riduzione delle rette praticate a carico dell'utente corrispondente al risparmio derivante dall'agevolazione fiscale. L'articolo 4 prevede la relativa copertura finanziaria. L'articolo 5 subordina l'efficacia della normativa alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità con la disciplina europea in materia di concorrenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel quadro del percorso di presa in carico previsto dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, con particolare riguardo agli articoli 22 e 30 del medesimo decreto, e nelle more della ridefinizione a livello europeo della normativa riguardante l'imposta sul valore aggiunto (IVA), la presente legge prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'IVA per i beni e servizi essenziali per l'alimentazione, l'assistenza e la cura dei bambini da 0 a 3 anni di età, dei disabili, degli anziani e, in generale, delle persone non autosufficienti, al fine di ridurre la pressione fiscale gravante sulle categorie socialmente ed economicamente più deboli.

Art. 2.

(Aliquota agevolata dell'IVA sui beni e servizi essenziali per la prima infanzia, la disabilità e la non autosufficienza)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-*bis*, dopo il numero 1-*ter*) sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quater*) pannolini monouso, pannolini riutilizzabili, *biberon*, tettarelle per *biberon*, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei bambini, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per soggetti allergici e intolleranti, appa-

recchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo;

1-*quinquies*) ausili e attrezzature, indumenti e calzature, strumenti e accessori per autoveicoli destinati ai bambini, compresi i sistemi di ritenuta e dispositivi accessori per prevenirne l'abbandono negli autoveicoli, seggioloni, girelli, fasciatoi, *box* e prodotti simili;

1-*sexies*) beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili;

1-*septies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona in condizioni di non autosufficienza, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per la nutrizione enterale, deflussori e pompe per la nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta di urina, guanti (compresi dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e articoli monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

1-*octies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

1-*novies*) servizi necessari di cura e di protezione, compresi i servizi di assi-

stenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio »;

b) alla parte III:

1) il numero 65) è sostituito dal seguente:

« 65) estratti di malto, preparazioni per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso; »;

2) il numero 78) è sostituito dal seguente:

« 78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; ».

2. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 4, le eventuali ulteriori fattispecie di ausili e di attrezzature essenziali per l'alimentazione, l'assistenza e la cura dei bambini da 0 a 3 anni di età, dei disabili, degli anziani e in generale delle persone non autosufficienti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, ed è operato il necessario coordinamento normativo tra le disposizioni di cui al citato comma 1 e le agevolazioni vigenti in materia.

Art. 3.

(Riduzione delle rette delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate per l'assistenza alle persone non autosufficienti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate per l'assistenza alle persone non autosufficienti applicano una riduzione delle rette praticate a carico degli utenti in misura pari al risparmio derivante in loro favore dall'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Nell'adempimento degli obblighi di prestazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, le regioni regolano la messa a contratto degli erogatori dei trattamenti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera e verificano che gli stessi soggetti assolvano all'obbligo di cui al comma 1 mediante controlli eseguiti da nuclei operativi costituiti da ciascuna regione.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », del programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, allo scopo utilizzando in via prioritaria l'accantonamento relativo al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

2. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale per i beni e servizi essenziali per la prima infanzia, la disabilità e la non autosufficienza, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalla razionalizzazione dei servizi di accoglienza, accertate annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.

